



Segreteria Nazionale
Via Farini, 62 - 00185 Roma
Tel. +39 06 48903773 - 48903734
Fax: +39 06 62276535
coisp@coisp.it
www.coisp.it

COISP · COORDINAMENTO PER L'INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA

Prot. 709/17 S.N.

Roma, 16 agosto 2017

MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

OGGETTO: Concorso interno, per titoli di servizio ed esame, a 1400 posti per l'accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica di vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, indetto con D.M. del 24 settembre 2013.

9° corso di formazione con inizio il 12 settembre 2017 – Dimissioni dal corso.

Il d.P.R. 335/1982 (Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia) statuisce all'art. 27 che

comma 1 - La nomina alla qualifica di vice ispettore si consegue: b) nel limite del cinquanta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso interno per titoli di servizio ed esame, consistente in una prova scritta e in un colloquio, riservato al personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia;

comma 2 - I vincitori del concorso di cui al comma 1, lettera b), devono frequentare un corso di formazione della durata non inferiore a sei mesi.

comma 4 - Sono dimessi dal corso gli allievi che per qualsiasi motivo superino i 60 giorni di assenza.

comma 5 - Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 24-quinquies.

comma 6 - Il personale già appartenente ai ruoli della Polizia di Stato ammesso ai corsi di cui al comma 1, conserva la qualifica rivestita all'atto dell'ammissione.

L'art. 24-quinquies, richiamato dal predetto comma 5, prevede al comma 1 che *"Nell'ipotesi di assenza dovuta ad infermità contratta durante il corso ovvero ad infermità dipendente da causa di servizio, il personale è ammesso a partecipare di diritto al corrispondente primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneità psico-fisica"* ed al comma 5 che *"Il personale ammesso a ripetere il corso per infermità contratta a causa delle esercitazioni pratiche o per malattia contratta per motivi di servizio, viene promosso con la stessa decorrenza, ai soli effetti giuridici, attribuita agli idonei del corso dal quale è stato dimesso, collocandosi nella stessa graduatoria nel posto che gli sarebbe spettato qualora avesse portato a compimento il predetto corso"*.

Ciò premesso, con riguardo alla dimissione dal corso degli allievi che per qualsiasi motivo superino i 60 giorni di assenza, taluni "sindacalisti" pare diano per certo che i frequentatori del 9° corso di formazione per Vice Ispettori che si troveranno nella non auspicata situazione di essere dimessi dal corso per aver superato i citati 60 giorni, sia che abbiano o meno diritto alla ripetizione dello stesso, al termine del citato 9° corso verranno comunque destinati alla "nuova" sede di servizio.

In altre parole, a dire di chi - a parere nostro - si diverte a fare terrorismo psicologico, l'Assistente Capo Tizio, vincitore del concorso ma non rientrante presso la propria sede e destinato a quella di Roma, nel caso in cui venga dimesso dal 9° corso di formazione per Vice Ispettori avendo superato i 60 giorni di assenza massima, verrà ugualmente assegnato, come Assistente Capo, presso la sede di Roma, piuttosto che, con quest'ultima qualifica, fare rientro presso la propria.

Ora, si è detto che a parere nostro si tratta di una fandonia bella e buona. Pur tuttavia si chiede a codesto Ufficio di voler fornire un preciso chiarimento, così da rassicurare definitivamente quei colleghi che ci hanno contattato chiedendoci, per l'appunto, giuste garanzie.

Si attende cortese urgentissimo riscontro viste anche le tempistiche dettate dalla nota ministeriale del 1.8.2017 recante prot. 333/C/2-SEZ.MOBILITA'/COLL.9035-B6 della Direzione Centrale per le Risorse Umane, Servizio Dirigenti, Direttivi ed Ispettori.

La Segreteria Nazionale del Co.I.S.P.